



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



*UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI*

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI”I**

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

LOTTO 1

**“COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”**

GARA 6254254

Lotto 1 CIG: 6508546EOE




AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI”I**

DEFINIZIONI:	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	7
Art. 1 Durata, impostazione e revisione del contratto- pagamento del premio.....	7
Art. 2 Gestione del contratto	8
Art. 3 Riferimento alle norme di legge - Foro competente	9
Art. 5 Facoltà di recesso	9
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE	11
Art. 7 Oggetto dell’assicurazione.....	11
Art. 8 Novero dei Terzi	11
Art. 9 Novero dei Dipendenti del Contraente	12
Art. 10 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.....	12
Art. 11 Precisazioni	13
Art. 12 Massimali di garanzia - Limiti di risarcimento	16
Art. 13 Responsabilità personale	17
Art. 14 Variazioni Normative.....	18
Art. 15 Variazioni del Contraente	18
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ ASSICURAZIONE	19
Art. 16 Rischi esclusi dall’assicurazione.....	19
Art. 17 Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri.....	20
Art. 18 Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa	21
Art. 19 Coesistenza di altre assicurazioni.....	22
Art. 20 Costituzione del premio e regolazione annuale	22
Art. 21 Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese	23
Art. 22 Interpretazione del contratto.....	23
Art. 23 Trattamento dei dati	24
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	24
Art. 25 Disposizione finale	24

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

DEFINIZIONI:

Amministrazione o Ente: 1) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
2) Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione e pertanto:

- Il Contraente stesso
- Tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Contraente e tutti i soggetti non dipendenti che partecipino a qualsiasi titolo, alle attività del Contraente quali indicate in polizza, compresi i comandati da altre amministrazioni

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell’Amministrazione: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, assistenziali sportive e ricreative nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture, sia che il Contraente / Assicurato agisca o nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore usuario, gestore, committente, compartecipe;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker di Assicurazione, di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Amministrazione, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti.

Si precisa che per:

- l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Broker è Willis Italia S.p.A.
- la Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa il Broker è Viras International Insurance Broker S.p.A., quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Viras International Insurance Broker S.p.A./General Broker Service S.p.A.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

Franchigia: L'importo eventualmente, previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto

Scoperto: L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato

Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimen-
to;

Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento: Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell’obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.

Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:

- un **limite di indennizzo per ogni sinistro**, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;
 - un **limite di indennizzo per ogni serie di sinistri**, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;
 - un **limite di indennizzo annuale**, che è il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
- un **sottolimito di indennizzo** per talune singole voci di rischio; il sottolimito di indennizzo può essere **per ogni sinistro** oppure **annuale**, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Atto di terrorismo: l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa;

Contaminazione: l’avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all’Assicurato; rientrano nella definizione di danno le spese di ripristino di quanto inquinato e le spese da chiunque sostenute, compreso l’Assicurato, per prevenire o limitare il danno;

Retribuzioni annue lorde: ai fini del conteggio del premio quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non soggetti all’assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;

Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dell’Amministrazione incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l’Assicurato:

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

- a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA.
- b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all’Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l’Assicurato si avvale nell’ambito dei contratti di appalto.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Lavoratori parasubordinati: i soggetti come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e ss.mm.ii.

Lavoratori temporanei: i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla legge 24/06/1997 n° 196 e ss.mm.ii

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

Le Parti prendono atto, altresì, che le garanzie prestate sono efficaci per i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza del presente contratto, ferme le prescrizioni di Legge.

Art. 1 Durata, impostazione e revisione del contratto- pagamento del premio

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 30/04/2016 e scadenza alle ore 24 del 30/04/2019, con scadenze annuali intermedie al 30.04 di ciascun anno. Il premio verrà corrisposto in rate annuali.

Alla scadenza del 30/04/2019 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla Società il rinnovo dei servizi - entro il 28/02/2019 - per una durata di ulteriori due anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente e previo accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, notificare alla Società la prosecuzione della presente assicurazione, per un periodo di 120 giorni, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, trascorsa la prima annualità, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 180 giorni.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 00 del giorno di decorrenza. Trascorsi 60 giorni l’operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I termini di cui sopra , valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L’Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un’unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

La Società non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste od imposte dovute per Legge.

Art. 2 Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3 Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.

Art. 5 Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. indicando il sinistro oggetto del recesso.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 15 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prose-

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

cuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l’effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest’ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l’effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione dell’Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all’indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL'AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - "COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività e/o competenze istituzionalmente, presenti e/o future, previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, o altri atti amministrativi, nonché dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolta, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Si intende compresa anche la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente e compartecipe;
- all'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite persone a rapporto convenzionale, con incarichi occasionali, tramite borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Qualora l'Assicurato non gestisca in proprio tali servizi e/o attività, può avvalersi di ditte appaltatrici o di Enti/Aziende appositamente delegate, la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite terzi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Art. 8 Novero dei Terzi

Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente/Assicurato, quali definiti all'art. 9 che segue, è considerata terzo ai fini dell'Assicurazione RCT.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

Anche i dipendenti sono considerati terzi qualora subiscano il danno quando non siano sul lavoro o in servizio.

Art. 9 Novero dei Dipendenti del Contraente

Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato e/o altra forma di legge, compreso il personale temporaneamente distaccato da altre Amministrazioni in servizio presso il Contraente e viceversa. Rientrano in questa nozione anche i volontari e/o i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti ecc.) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi ed altri scopi analoghi.

Art. 10 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società risponde delle somme che l’Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile sia direttamente che ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell’assicurazione sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori interinali, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, apprendisti o personale in prova per breve periodi (anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL) e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l’iscrizione all’Inail o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

La Amministrazione rimarrà pertanto indenne:

1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dall’INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso;
2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i..



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI”**

La garanzia si intende estesa alle malattie professionali e tale estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 11 Precisazioni

Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali ed è operante anche per fatto colposo o doloso commesso dal Presidente, dai Componenti, dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di ogni livello dell’Ente e comunque dalle persone delle quali o con le quali la Amministrazione debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante all’Amministrazione:

- a) per la proprietà, come anche per l’uso, il possesso la custodia e la conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, di impianti e di quant’altro destinato allo svolgimento delle attività della Amministrazione o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
- b) ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non anche per danni derivanti da incendio o furto, e comprese le cose di proprietà o in uso al Presidente ai Componenti, ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali ed in generale ai soggetti di cui l’Amministrazione si avvale per lo svolgimento della sua attività;
- c) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi effettuati da terzi;
- d) ai sensi del D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) ai sensi dell’art. 2049 C.C. per i danni cagionati a terzi, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso alla Amministrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- f) dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso alla Amministrazione non soggetti a tale normativa;



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL'AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - "COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI"**

- g) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
- h) da furto sofferto da terzi laddove l'autore del reato si é avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso;
- i) da smottamento o franamento del terreno;
- j) dalla interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- k) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di impianti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito;
- l) da contaminazione o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti,;
- m) dalla gestione di strutture ambulatoriali o farmaceutiche;
- n) dalla proprietà e/o gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande; è compresa la responsabilità per danni corporali anche se subiti dal prestatore di lavoro in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande;
- o) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione (rimane esclusa la responsabilità professionale del personale sanitario);
- p) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- q) dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della contraente / Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella Scheda Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo. Tali attività possono essere anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga);
- r) dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente / Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- s) dalla effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

- t) dall’attività di squadre antincendio organizzate e composte da prestatori di lavoro del Contraente / Assicurato (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.);
- u) dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività descritta in polizza;
- v) La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (così detto Lavoro interinale); tali prestatori d’opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente / Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a terzi e/o prestatori di lavoro dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’art. 1916 CC o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all’estero.
- w) per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- x) i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella Scheda Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo;
- y) per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, del Presidente, dei Componenti dell’Amministrazione, di Dipendenti ed i soggetti di cui l’Amministrazione si avvale per lo svolgimento della sua attività in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato. Tale garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella Scheda Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo;
- z) per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e / o possesso o comunque detenute dal Contraente / Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio. Tale garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella Scheda Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo;
- aa) eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.
- bb) La Società, con eccezione del caso di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione spettante le ai sensi dell’articolo 1916 cc nei confronti di:
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare, tramite accordo scritto con il Contraente / Assicurato, per le sue attività;
 - Persone fisiche di cui il Contraente / Assicurato si avvalga per le sue attività;



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI”**

- Persone giuridiche di cui il Contraente / Assicurato si avvalga per le sue attività ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.
- cc) Dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio, da lui utilizzate per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione comprende inoltre:
- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
 - I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture; L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti fogne.
 - La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella Scheda Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo.

Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro.

Art. 12 Massimali di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT: Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per sinistro, ma con il limite di
Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per danni a persone
Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per danni a cose e animali

RCO: Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ogni sinistro, con il limite di
Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni /00) per ogni lavoratore infortunato

Euro 10.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) limite di indennizzo annuale.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

La Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale ad inviare alla Amministrazione la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.


Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 Responsabilità personale

La garanzia assicurativa é estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali:

- a) in capo al Presidente, ai Componenti, ai Dipendenti, Parasubordinati, Direttori e Dirigenti dell’Amministrazione ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato l’Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
- b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
- c) dei soggetti:
 - ◇ impiegati in lavori socialmente utili,
 - ◇ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione
 - ◇ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, tirocini, borse di studio e quant’altro assimilabile,

per danni cagionati a terzi nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL Aziendale e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell’ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

Art. 14 Variazioni Normative

Nel caso in cui vi fossero variazioni statutarie e/o normative, compreso il Regolamento del Personale, oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelante, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 15 Variazioni del Contraente

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all’urgenza, comunicherà l’eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL'AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - "COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI"**

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni da RCT derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- ◇ inquinamento graduale; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- ◇ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
- ◇ amianto, asbesto e da campi elettromagnetici;
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- ◇ perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia di cui alla lett. b) dell'art. 8 Precisazioni;
- ◇ impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti a motore e non se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- ◇ alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazione del terreno;
- ◇ derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- ◇ derivanti da scioperi, tumulti sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio (tale esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO);
- ◇ detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato (tale esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO); sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale prestatore di lavoro della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
- ◇ fuochi d'artificio;
- ◇ derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e ASL;
- ◇ cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico sommi-

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

nistrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione;

- ◇ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- ◇ derivante da perdite patrimoniali, da responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile (Corte dei Conti);
- ◇ derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità medica e/o sanitaria in genere;
- ◇ derivanti da conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia, pertanto, non è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente;
- ◇ derivanti all'Assicurato per i danni dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilogo delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti” che segue.

Art. 17 Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei Contratti Assicurativi della stessa ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

Nel comune interesse l'Amministrazione e gli Assicuratori, ivi compresi i rispettivi Uffici competenti, si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

La Società con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

recuperare);

- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

La Amministrazione dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

Art. 18 Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa

Si conviene che:

- ◇ Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

In caso di tacitazione della parte lesa, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta tacitazione.

- ◇ Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- ◇ In caso di procedimento penale, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

- ◇ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- ◇ L’assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ◇ L’assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

La Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili.

In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa dell’Assicurato.

Art. 19 Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 Costituzione del premio e regolazione annuale

Poiché i premi che sono quantificati in base ad elementi di rischio variabili, come indicato nelle Condizioni di Garanzia, il Contraente è tenuta, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società i dati consuntivi, affinché la Stessa possa procedere all’emissione dell’appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	--

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 21 Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Società mandataria

⇒ Compagnia ... Società mandante

⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo alla Società Mandataria

⇒ Compagnia ... Quota xx%

⇒ Compagnia ... Quota xx%

⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 22 Interpretazione del contratto

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”</p>
--	---

Si conviene fra le parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 23 Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 25 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL'AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - "COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI"**

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo risarcimento
	in % sul danno	con il minimo di		
Veicoli sotto carico e scarico	-	-	€ 250,00 per veicolo danneggiato	€ 105.000,00 per sinistro/anno
Veicoli sotto carico o scarico o nell'ambito di esecuzione dei lavori			€ 200,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Danni a veicoli di dipendenti e terzi	-	-	€ 250,00 per veicolo danneggiato	€ 105.000,00 per sinistro/anno
Proprietà / Conduzione fabbricati	-	-	€ 500,00 per sinistro	€ 1.000.000,00 per sinistro e an- no assicurativo
Inquinamento accidentale	10%	€ 5.000,00	--	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da furto a terzi da parte di persone che si avvalgono di impal- cature e ponteggi per l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicu- rato	10%	€ 250,00		€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
RC da Incendio	10%	€ 500,00	--	€ 1.000.000,00 per sinistro e an- no assicurativo



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI
E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA-
TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE
DELL'AUTORITÀ E DELLA CONSOB
**LOTTO 1 - "COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
/ DIPENDENTI"**

Cose consegnate e non	-	-	€ 150,00 per sinistro	€ 5.000,00 per danneggiato € 50.000,00 per sinistro/anno
Spargimento di acqua	Sc. 10%	€ 250,00 con rottura di tuba- zioni € 500,00 senza rot- tura		€ 100.000,00 per sinistro/anno
Danni da incendio a cose di terzi da incendio di cose proprie	Sc. 10%	€ 250,00		€ 1.500.000,00 per sinistro/anno
Danni da mancato o ritardato avvio interruzione o sospensione di attivi- tà	Sc. 10%	€ 1.500,00		€ 1.000.000,00 per sinistro/anno
Veicoli di terzi in custodia o conse- gna			€ 250,00 per veicolo	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Danni a cavi condutture e impianti sotterranei	Sc. 10%	€ 250,00		€ 250.000,00 per sinistro/anno
Cedimento e franamento	Sc. 10%	€ 500,00 per danni a fabbrica- ti e cose in genere		€ 500.000,00 per sinistro/anno
Scavo posa e reinterro			€ 250,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Danni da rimozione veicoli			€ 250,00 per veicolo	€ 25.000,00 per anno

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i></p>		<p>CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA- TIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ E DELLA CONSOB LOTTO 1 - “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / DIPENDENTI”I</p>
--	---	--

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

AGCM- AUTORITY GARANTE CONCORRENZA E MERCATO

Retribuzioni preventivate	Aliquota imponibile promille annua	Premio imponibile annuo	Premio lordo annuo
€24.000.000,00%°(promille)	€.....	

CONSOB

Retribuzioni preventivate	Aliquota imponibile promille annua	Premio imponibile annuo	Premio lordo annuo
€ 43.000.000,00%°(promille)	€.....	

PAGINA DA NON COMPILARE